



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

Servizio lavoro e pari opportunità | servizio.lavoro@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5133 | fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

protocollo n. 32554 –P/LAV 5.4
Trieste, 25 agosto 2011

Provincia di Trieste
Servizio politiche attive del lavoro
Piazza Vittorio Veneto 4
34100 Trieste

Provincia di Pordenone
Servizio programmazione sociale e del lavoro
Largo San Giorgio, 12
33170 Pordenone

Provincia di Gorizia
Servizio politiche attive del lavoro
Corso Italia 55
34170 Gorizia

Provincia di Udine
Area politiche sociali, lavoro e collocamento
Servizio lavoro e collocamento
Palazzo Belgrado
Piazza Patriarcato 3
33100 Udine

e per conoscenza:

Agenzia regionale del lavoro
Via San Francesco, 37
34137 Trieste

Oggetto: Coordinamento dell'articolo 11 del decreto legge 138/2011 con il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 103/2010 in materia di attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi

All'esito del quesito formulato sulla problematica in oggetto dalla Provincia di Trieste e dell'analogia richiesta ricevuta dalla Provincia di Udine, si osserva quanto segue.

L'articolo 11, rubricato "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini", del decreto legge 138/2011, entrato in vigore il 13 agosto u.s., ha dettato disposizioni di carattere generale relative a una materia, quella dei tirocini estivi e di orientamento, che attiene alla competenza normativa regionale.

In particolare, relativamente all'attivazione dei tirocini "non curricolari", il menzionato articolo 11 ha previsto:

- a) una durata massima di 6 mesi per ciascun tirocinio, proroghe comprese;

- b) la possibilità di promuoverli unicamente a favore di neo – diplomati o neo – laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Fanno eccezione i tirocini promossi per i disabili, gli invalidi fisici e quelli psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, cui non trovano applicazione i limiti di cui al precedente capoverso.

Circa il coordinamento delle nuove disposizioni nazionali con le previgenti disposizioni regolamentari regionali, tale problema riguarderà solo i tirocini iniziati in vigore della nuova normativa, mentre i tirocini attivati prima del 13 agosto 2011 continueranno fino a scadenza senza essere influenzati dalle nuove disposizioni nazionali.

Quanto ai tirocini attivati dal 13 agosto 2011, tenuto conto del quadro normativo determinatosi a seguito dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge e in attesa di chiarimenti e determinazioni che portino a un auspicabile consolidamento del quadro normativo stesso, si suggerisce di continuare ad applicare il Regolamento regionale in oggetto tranne che per le disposizioni incompatibili con la nuova normativa nazionale.

In particolare, per quanto riguarda i tirocini "non curriculari", in luogo dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale si dovrà tener conto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 138, che li consente, come sopra ricordato, a favore solo di neo-diplomati o neo-laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Analogamente dicasì in merito alla durata degli stessi tirocini "non curriculari": nell'applicare l'articolo 8 del Regolamento regionale si dovrà ora tener conto dovrà tener ora conto della durata massima complessiva consentita di sei mesi, proroghe comprese.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ulteriore ritenuto necessario.

Distinti saluti

Il Direttore centrale
dott. Ruggero Cortellino



la